

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO ALLE ALLIEVE E AGLI ALLIEVI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione e di assolvimento dell'impegno didattico dei docenti del Gran Sasso Science Institute, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Articolo 2

Doveri didattici e di ricerca

1. Ai fini del presente regolamento i compiti didattici si articolano nello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- a) insegnamento in corsi e seminari di tipo curriculare;
- b) attività didattica integrativa finalizzata all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico o di approfondimento o di formazione interdisciplinare;
- c) attività funzionali all'insegnamento, quali, ad esempio, preparazione delle lezioni e del materiale didattico, verifica dell'apprendimento e accertamento del profitto del corso, coordinamento delle attività didattiche e integrative, preparazione e progettazione delle iniziative formative. Il tempo per le attività di preparazione delle lezioni e del materiale didattico è quantificabile ai fini del presente regolamento in un numero massimo di ore pari a quello delle forme di insegnamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento le attività di servizio comprendono:

- a) partecipazione alle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi, per gli esami di verifica dell'apprendimento e di accertamento del profitto, per gli esami finali, nonché partecipazione e supporto ad ogni altra commissione di selezione e valutazione del GSSI con riferimento alle attività delle allieve e degli allievi;
- b) attività rivolte alle allieve e agli allievi con il principale obiettivo di orientarle/i verso scelte ragionate e consapevoli relative al loro percorso accademico-scientifico, quali, ad esempio, attività di orientamento o di tutorato, ricevimenti, assistenza diretta nelle attività di studio, di ricerca e di laboratorio, inclusa la preparazione della tesi di dottorato;
- c) altre attività istituzionali, quali, ad esempio, attività di orientamento, attività di outreach e divulgazione scientifica del GSSI, partecipazione alle riunioni di organi e commissioni del GSSI.

3. Le attività didattiche, sotto il profilo delle modalità e delle metodologie di insegnamento, possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, purché siano impartite in coerenza con gli obiettivi formativi di apprendimento e nel rispetto degli eventuali vincoli definiti nei regolamenti di Ateneo.

4. Ciascuna/ciascun titolare di attività didattica è tenuta/o a svolgere personalmente le attività secondo il calendario predeterminato e ne ha la responsabilità scientifica e didattica.

5. Le/i titolari dei corsi possono invitare esperti esterni per seminari e attività didattica, all'interno dell'articolazione del programma formativo e secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

6. Qualora, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore non possa assolvere i suoi compiti, la/il docente ha l'obbligo di darne tempestiva

comunicazione alla Direttrice/al Direttore dell'Area di afferenza e di adoperarsi per il recupero delle attività.

Articolo 3

Compiti istituzionali didattici e di servizio delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia

1. Le professoresse e i professori di prima e seconda fascia riservano annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti di cui all'art. 2 del presente regolamento non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.
2. Tale impegno può essere ridotto in caso di incarichi gestionali o di ricerca secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
3. In ragione delle finalità istituzionali e dell'organizzazione didattica del GSSI, caratterizzata, in quanto Istituto superiore a ordinamento speciale, dalla residenzialità di allieve/i e dallo stretto rapporto tra didattica e ricerca, il numero minimo di ore riservate alle varie forme di insegnamento in corsi e seminari affidate annualmente alle professoresse e ai professori di ruolo è pari a 60 ore in caso di tempo pieno e a 40 ore in caso di tempo definito. Resta fermo che le ore dedicate a tali forme di insegnamento sono da considerarsi ricomprese nei compiti didattici che possono essere richiesti alle professoresse e ai professori senza dare luogo a retribuzioni aggiuntive.

Articolo 4

Compiti istituzionali didattici e di servizio delle ricercatrici e dei ricercatori

1. Le ricercatrici e i ricercatori riservano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti di cui all'art. 2 del presente regolamento fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Tale impegno può essere ridotto in caso di incarichi gestionali o di ricerca secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 5

Riduzione dei compiti didattici e di servizio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, il limite orario di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere ridotto in relazione all'assunzione di specifici incarichi istituzionali e per attività di ricerca nell'ambito di progetti competitivi gestiti presso il GSSI, in particolare per progetti di rilevante entità, entro il numero massimo di ore di cui alla seguente tabella:

Incarico	Riduzione ore
Rettrice/Rettore	100%
Vicaria/o della Rettrice/del Rettore	50%
Delegata/o della Rettrice/ del Rettore	50%
Direttrice/Direttore di Area Scientifica	50%

Coordinatrice/Coordinatore dei Corsi di Dottorato	50%
Vice Direttrice/Direttore di Area Scientifica	30%
Titolare di attività nell'ambito di progetti di ricerca finanziati	50%, elevabile fino al 60% per progetti di rilevante entità

2. La riduzione dei compiti didattici e di servizio viene autorizzata dalla Direttrice/dal Rettore, previo parere della Direttrice/del Direttore dell'Area Scientifica di afferenza.

Art. 6

Criteri e procedure di assegnazione dei compiti didattici e di servizio

1. L'assegnazione a professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori del GSSI dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio avviene ad opera della Direttrice/del Direttore dell'Area Scientifica di afferenza, sulla base della programmazione annuale e nel rispetto di quanto previsto agli articoli precedenti. L'assegnazione è ispirata a criteri di buona amministrazione, di adeguatezza e di equità nella distribuzione degli impegni didattici, di ricerca e gestionali, tenendo conto prioritariamente dell'esigenza di preservare le peculiarità del modello formativo del GSSI, del grado di impegno e dei risultati conseguiti nell'attività di ricerca.
2. La programmazione annuale delle attività didattiche è deliberata dal Senato Accademico, su proposta delle Direttrici/dei Direttori delle Aree Scientifiche e individua le varie forme di insegnamento inserite nell'offerta formativa da attribuire come compiti didattici alle professoresse e ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori.

Art. 7

Autocertificazione, monitoraggio e verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, le professoresse, i professori, le ricercatrici e ricercatori sono tenuti a compilare e mantenere aggiornata la documentazione relativa ai compiti didattici e di servizio.
2. Entro il 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento, le professoresse, i professori, le ricercatrici e ricercatori sono tenuti a far pervenire alla Direttrice/al Direttore dell'Area Scientifica di afferenza e alla Direttrice/al Rettore la relazione sui compiti assegnati.
3. Terminate le verifiche, la Direttrice/il Direttore dell'Area Scientifica di afferenza e la Direttrice/il Rettore appongono il visto sulla relazione attestando che l'attività di didattica e servizio agli studenti sia stata svolta integralmente.
4. L'esito negativo della verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, secondo le modalità del presente articolo, comporta l'esclusione dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per effetto della previsione di cui all'art. 6, comma 8 della Legge 240/2010 e incide negativamente sulla valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali.

5. Qualora vengano rilevate significative inadempienze rispetto ai compiti assegnati a professoressa/professori o ricercatrici/ricercatori vengono avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla responsabilità disciplinare.

Articolo 8

Regime di impegno

1. L'opzione tra regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare alla Rettore/ al Rettore di norma almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo ufficiale del GSSI.

2. Dall'entrata in vigore, il presente regolamento abroga il "regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con Decreto Rettorale n. 137/2018.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.

3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 lett. d) della Legge n. 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 79/2022, i gruppi scientifico disciplinari che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi del comma 1 del medesimo art. 15, costituiranno, in luogo dei settori scientifico-disciplinari, il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici previsti dal presente regolamento.